

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " Mycelium "

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Mycelium APS"**, da ora in avanti detta **"Associazione"**.

2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Massa (MS).

A mezzo di specifica delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite diverse sedi operative, anche in comuni diversi da quello della sede legale.

Il trasferimento della sede, all'interno dello stesso comune, non comporta la variazione dello Statuto.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Scopi, finalità e attività)

1. L'Associazione ha i seguenti scopi:

- creare una comunità consapevole e solidale, sia attraverso la consapevolezza dei diritti naturali e costituzionali ed opportunità di formazione/informazione, di scambio e confronto, per una crescita personale e spirituale all'interno della società, che attraverso la promozione e diffusione della cultura, dell'impegno civico e integrazione sociale, educativa e ricreativa, creando e favorendo occasioni di aggregazione, anche conviviale, per riscoprire l'importanza dei contatti umani e per la loro valorizzazione;
- creare gruppi su base mutualistica per offrire aiuto, informazione e consulenza e una rete di collegamento e di supporto, tramite le competenze e le professionalità delle persone che la compongono;
- favorire e promuovere pratiche di attivismo sul territorio, in materia di diritti umani e dignità della persona, anche attraverso eventuali forme di protesta non violenta;
- difesa e tutela dei beni comuni così come dei diritti fondamentali, della libertà di scelta e del principio di autodeterminazione della persona, del diritto al lavoro, del diritto alla salute e all'assistenza socio-sanitaria, del diritto alla cultura e sensibilizzazione sugli stessi temi nonché sulla pace e disarmo nel rispetto del valore della vita e della dignità umana;
- favorire il benessere psico-fisico per una migliore qualità della vita in senso intrinseco;
- coinvolgere i giovani in progetti a loro dedicati per colmare il divario generazionale e di genere.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso attività di carattere ricreativo, culturale, educativo-pedagogico e di promozione sociale, a favore degli associati, dei loro familiari come pure di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità individuale, ispirandosi a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

3. Le suddette attività nello specifico sono riconducibili alle seguenti lettere dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. L'Associazione è costituita da individui liberamente associati e si ispira a principi di democraticità, legalità e solidarietà; è apartitica, aconfessionale e antirazzista; è volta alla pace, al disarmo e alla non violenza e pone su queste basi i suoi principi ispiratori.

5. Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, al fine di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, l'Associazione può (l'elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):

- organizzare e gestire eventi, laboratori, conferenze e dibattiti, manifestazioni pubbliche, corsi, incontri con la stampa e interviste, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- organizzare e gestire attività formative, rivolte agli associati, per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle finalità istituzionali e incontri di formazione e informazione con esperti e personalità eccellenti nel campo di riferimento, rivolti a terzi, anche attraverso proiezione di film, documentari, cineforum, con eventuale dibattito sul tema;
- promuovere e gestire attività culturali, artistiche, oltre che ricreative e del tempo libero, al fine di favorire i contatti tra soci: presentazione di libri, corsi, mostre e manifestazioni in ambito artistico e culturale; eventi di socialità e convivialità autogestiti o in convenzione con esterni;
- organizzare e/o aderire a manifestazioni, presidi informativi, flash mob e promuovere attivismo sul territorio, anche in collaborazione e coordinamento con altri gruppi che condividano gli stessi intenti;
- organizzare e coordinare attività di doposcuola e ludoteca per ragazzi, con periodici laboratori creativo/espressivi;
- organizzare e gestire mercatini autogestiti per la promozione del riuso e la valorizzazione dell'artigianalità locale;
- promuovere la cultura della prevenzione, della salute dinamica e del benessere psicofisico attraverso incontri con esperti e attività a contatto con la natura;
- organizzare visite guidate storico-artistiche e naturalistiche anche a scopo di promozione turistica e valorizzazione del territorio;
- creare gruppi di discussione finalizzati allo scambio reciproco di informazioni ed esperienze in ambito politico, culturale, economico e sociale;
- costituire e gestire gruppi di lavoro tematici finalizzati all'approfondimento e analisi di specifiche tematiche;

- collaborare e cooperare con enti, istituzioni, associazioni e comitati che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- programmare e coordinare giornate solidali sia di volontariato civico che di collette alimentari (anche in forma di raccolta presso aziende);
- avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- gestire, possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile;

6. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, delle persone aderenti agli enti associati e saranno svolte, a seconda delle necessità e disponibilità, nei locali delle sedi istituzionali oppure in strutture messe a disposizione dal pubblico o dal privato.

7. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività. A tal fine potrà richiedere sovvenzioni, finanziamenti a fondo perduto, e contributi da parte di enti privati come di enti pubblici.

8. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento al fine di finanziare le attività di interesse generale, e senza fine di lucro, esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D.L. 117/2017, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

9. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del D.L. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel comma 2 del presente articolo, purché siano a carattere strumentale e secondario, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107 e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

10. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli stessi ed in particolare della collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e della partecipazione a coordinamenti, reti associative o altre organizzazioni/associazioni a carattere locale o nazionale aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono aderire, altresì, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

4. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda su apposito modulo predisposto dall'Associazione, che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'accoglimento della domanda ed è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

Qualunque consigliere può, preventivamente, richiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

6. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, in forma scritta, entro 60 giorni; l'aspirante associato non ammesso può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro i successivi 60 giorni, ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La decisione è inappellabile.

7. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Pertanto non sono ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di:

- votare in Assemblea ed eleggere gli organi sociali, se maggiorenni e se iscritti da almeno tre mesi;
- essere eletti negli organi associativi, se in possesso dei requisiti stabiliti all'Art.8 c.5 del presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti: delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione secondo le modalità previste dall'Art.16 del presente Statuto;
- partecipare alle Assemblee Sociali e frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie in occasione delle varie iniziative in atto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, autorizzate dagli organi preposti;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art 29 del Codice del Terzo Settore.

3. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione o ad essi connessi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione: il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà e probità;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al rinnovo dell'iscrizione mediante il pagamento della quota associativa annuale con validità fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso. La quota è fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata annualmente dall'Assemblea ordinaria. Nel caso in cui la quota non venga versata entro i termini previsti, vi sarà la sospensione dell'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di socio si perde per:

- a) **recesso**: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo annota sul Libro dei soci. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo;
- b) **decadenza**, a causa del mancato pagamento della quota associativa trascorsi sei mesi dalla scadenza del rinnovo annuale o a causa della perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

La decadenza del socio è automatica e non necessita di alcuna formalità.

c) **sospensione** per:

- attuazione di azioni volte a creare confusione e disturbo nelle attività del gruppo;
- perdita del rapporto fiduciario con gli altri membri del gruppo;
- ogni forma di protagonismo e di partecipazione al solo fine di una personale visibilità e interesse;
- palesi e provate violazioni al presente Regolamento e/o allo Statuto;
- assenza prolungata ed ingiustificata da ogni tipo di attività promossa dall'Associazione negli ultimi 3 (tre) mesi;

d) **esclusione** per:

- comportamenti incompatibili con i principi dell'Associazione o gravemente irrispettosi e offensivi;
- persistenti e gravi violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- danni materiali o morali di una certa gravità arrecati all'Associazione;
- condotte penalmente rilevanti;
- condotte, espresse anche attraverso i social media, che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione o che contribuiscono alla destabilizzazione della vita associativa;
- azioni atte a screditare o danneggiare l'Associazione;
- coinvolgimento attivo in altre organizzazioni aventi finalità in contrasto con quelle definite nello Statuto;
- sottrazione di informazioni, idee, progetti dell'Associazione a beneficio di altri partiti, movimenti, liste civiche ed associazioni varie;
- fatti di cui si sia reso responsabile, che non riguardano l'attività connessa al ruolo assunto o all'attività all'interno dell'Associazione quando tali fatti abbiano gravi ripercussioni sulla reputazione e/o compromettano o possano compromettere l'immagine del gruppo o dei suoi membri.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, preso atto e valutati i singoli casi rientranti nelle fattispecie di sospensione ed esclusione, adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile e comunque entro tre mesi. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

4. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera di ratifica dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione, in ogni caso, sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 (Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Organo di Controllo/Revisore dei Conti (ove nominato)
- c) il Collegio dei Probiviri (ove nominato)

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.

3. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, predisposta in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, in ogni caso, sino ad un massimo di due associati.

4. È ammessa la partecipazione di ogni socio, in Assemblea, a distanza, in video-conferenza o in tele-conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità (art 20 del C.C.).

6. La convocazione dell'Assemblea avviene, da parte del Presidente, mediante comunicazione in forma cartacea e/o informatica tramite invio di lettera raccomandata a/r o consegnata a mano e debitamente controfirmata unitamente a mezzo sms o e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web/canali social dell'Associazione ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della seduta, data, orario e sede della riunione e la data della seconda convocazione e prevedere la possibilità di espressione del voto in via telematica per i partecipanti collegati tramite mezzi elettronici.

7. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo e di confronto dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.



In prim
rappres
in seco
dei soci

8. L'Ass

- n
del
- a
- d
res

- d
- a
- d
- d
- d
co

9. L'Ass
giorno
Le vota
persone
Per l'ele
Nelle d
compon

10. L'A
- tutte
- ogni

L'Asser
- modif
- la tra
patrim

Per l'A
o la tra
delega
in seco
aventi
Per lo
di alme

11. Le
verbale
nomin
registr

1. Il C
di mer
tra le
eccezi
del Co

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti sui punti inerenti all'ordine del giorno (odg).

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne nei casi riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- la trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro dal Segretario e custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 a un massimo di 9, decisi ed eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone indicate dai rappresentanti degli enti associati fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche e in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

3. Non possono, inoltre, ricoprire contemporaneamente la carica di membro del Consiglio Direttivo più soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, parentela ascendente, discendente e collaterale sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità, ove già nominati o eletti, determina la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).

4. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

5. Sono eleggibili alle cariche del Consiglio Direttivo i soci, iscritti da almeno tre mesi e in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore (art 26 Dl 117/2017) e privi di interessi personali diretti o indiretti, nella gestione del patrimonio sociale.

6. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.

7. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste e almeno le seguenti figure:

- a) il Presidente
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati: allorché questa fosse esaurita, o inesistente, dovrà indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 15 giorni per nuove elezioni.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo (in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 2 giorni). In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

12. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Si può prevedere l'intervento in riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota, a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. Non è possibile farsi rappresentare per delega.

14. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese tranne nel caso in cui riguardino le persone o la qualità delle persone.

15. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da allegare al Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo, redatto dal Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

16. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o di altri organi associativi. E' il responsabile del trattamento dei dati personali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

- a) nominare al suo interno un Presidente e il Vicepresidente;
- b) nominare un Segretario (ed eventualmente il Tesoriere o il segretario/tesoriere);
- c) nominare i responsabili dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti, i quali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee con voto consultivo;
- d) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione e l'aggiornamento del libro soci;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- l) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- n) elaborare e predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- o) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- p) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- q) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- r) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- s) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- t) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- u) eleggere i 3 componenti del Collegio dei Probiviri (ove costituito) scelti tra una rosa di nomi proposti dal Presidente.

Art. 9 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art 2387 del CC).

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo: cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea Straordinaria. Le responsabilità e i doveri del Presidente cesseranno solo dopo la nomina del nuovo.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi associativi.

5. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- In casi di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima seduta utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

6. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Il candidato alla carica di Presidente deve aver maturato, al momento dell'elezione, un'anzianità di iscrizione non inferiore a due anni.

Art.10 (il Segretario e il Tesoriere)

1. Al Segretario, di concerto con il Presidente, spetta il compito di occuparsi di tutte le funzioni strettamente di segreteria (iscrizioni, raccolta documenti, pratiche burocratiche del gruppo, ecc), di gestire l'indirizzo mail dell'Associazione, di inviare mail a istituzioni/altri attori, di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Custodisce l'elenco dei nominativi dei soci e dei volontari, e conserva, archiviandola in formato cartaceo e/o digitale, tutta la documentazione (verbali assemblee, atti, ecc)

2. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo, con oculatezza, trasparenza ed onestà; è responsabile della tenuta dei libri contabili; provvede alla riscossione delle quote sociali e delle varie entrate; provvede al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo: a tal fine può essergli conferito, dal Presidente, potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e li presenta all'Assemblea, per l'approvazione. Predispose la bozza di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci. Aggiorna periodicamente il rendiconto con i dettagli delle entrate e uscite.

3. Le cariche di Segretario e di Tesoriere non sono incompatibili tra loro né con le altre cariche elettive.

Art 11 (Organo di Controllo e Revisore dei Conti)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS. Quando eletto in composizione collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elege nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono

riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

2. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Nei casi previsti dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, all'Organo di Controllo (purché composto da revisori legali iscritti all'apposito albo) può essere attribuita la revisione legale dei conti in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Associazione ha l'obbligo di nominare un Revisore dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. L'organo di revisione resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

I suoi membri devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 12 (Collegio dei Probiviri e Foro Competente)

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 13 (Patrimonio Sociale e Risorse Economiche)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale previste dal presente Statuto o ad esse connesse.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
2. donazioni e lasciti testamentari;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
9. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
10. rendite patrimoniali;
11. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art 7 del Dl 117/17
12. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della relativa documentazione.

Art. 14 (Bilancio di Esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che ha competenza per anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno.
2. il bilancio di esercizio, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a mettere a disposizione di tutti gli associati una copia almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 (Divieto di redistribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 (Pubblicità e trasparenza - libri e registro)

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai Libri Sociali obbligatori, ossia:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle Assemblee e delle relative deliberazioni, al quale vanno allegati i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e relative deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale: le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione attraverso richiesta scritta presentata a mano o tramite casella di posta elettronica dell'Associazione e i documenti richiesti dovranno essere messi a disposizione entro 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 17 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dall'art. 17 del CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. L'Associazione ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 18 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore (art. 36 del D. Lgs. 117/2017). In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 19 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 20 (Rinvio alle leggi)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 21 (Norme transitorie)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto in Massa (MS) il 21.09.2023

Presidente:



Segretario:

